II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

CONSIGLIO

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 13 luglio 1998

relativa al finanziamento dei costi fissi del sistema di gestione dell'assistenza tecnica a favore degli Stati africani, dei Caraibi e del Pacifico (ACP) e dei paesi e territori d'oltremare (PTOM)

(98/461/CE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

vista la quarta convenzione ACP-CE firmata a Lomé il 15 dicembre 1989 e modificata dall'accordo firmato a Maurizio il 4 novembre 1995,

vista la decisione 91/482/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1991, relativa all'associazione dei paesi e territori d'oltremare alla Comunità economica europea [1],

visto l'accordo interno relativo al finanziamento e alla gestione degli aiuti della Comunità nell'ambito del secondo protocollo finanziario della quarta convenzione ACP-CE, in prosieguo denominato «accordo interno», in particolare l'articolo 9,

vista la proposta della Commissione,

considerando che per una durata di quattro anni occorre coprire i costi fissi relativi al sistema di sostituzione dell'Associazione europea per la cooperazione per la gestione dell'assistenza tecnica a favore degli Stati ACP e dei PTOM;

considerando che il ricorso alle entrate provenienti dagli interessi sui fondi depositati di cui all'articolo 9, paragrafo 2 dell'accordo interno consentirebbe di coprire tali costi fissi,

DECIDE:

Articolo 1

Viene prelevato un importo di 5,5 milioni di ecu dalle entrate provenienti dagli interessi sui fondi depositati presso i pagatori delegati in Europa di cui all'articolo 319, paragrafo 4 della quarta convenzione ACP-CE, per finanziare i costi fissi relativi al sistema di sostituzione dell'Associazione europea per la cooperazione per la gestione dell'assistenza tecnica a favore degli Stati ACP e dei PTOM.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno della sua adozione.

Fatto a Bruxelles, addì 13 luglio 1998.

Per il Consiglio

Il presidente

W. SCHÜSSEL

[1] GU L 263 del 19. 9. 1991, pag. 1. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 97/803/CE (GU L 329 dl 29. 11. 1997, pag. 50).